

« Su proposta dei proprietari, dei conduttori, dei lavoratori della terra o delle loro associazioni, ed osservate le forme che saranno indicate nel regolamento di cui all'articolo 11 della presente legge, le amministrazioni comunali al principio di ciascun anno dovranno formare un elenco di quei lavori agricoli pei quali, oltre gli accennati, non sia conciliabile il riposo festivo o settimanale con le consuetudini locali.

« È data facoltà di reclamo agli interessati dinanzi al Comitato permanente del Consiglio del lavoro contro le deliberazioni delle Amministrazioni comunali.

« In tutti i lavori agricoli non precedentemente eccettuati e non compresi nell'elenco di cui sopra dovrà essere assicurato a ciascun lavoratore almeno un riposo ininterrotto di 30 ore ogni 15 giorni.

« Questo articolo non si applica ai coltivatori mezzadri. »

Questo emendamento, in buona parte, è stato accolto dalla Commissione.

L'onorevole Fracassi mantiene il suo articolo sostitutivo?

FRACASSI. Attendo di udire le dichiarazioni della Commissione.

PRESIDENTE. Anche l'onorevole Falletti ha un articolo sostitutivo.

« Ferma la riserva di cui all'articolo 3° della presente legge, le Amministrazioni comunali al principio di ciascun anno, sentito il voto dei proprietari, dei conduttori e dei lavoratori della terra, espresso nei modi che saranno indicati nel regolamento di cui all'articolo 11 della presente legge, dovranno formare un elenco di quei lavori agricoli che non consentono il riposo festivo a chi sia occupato per conto d'altri in modo stabile o avventizio e non vincolato a forma di contratto agrario che non consista in semplice prestazione d'opera retribuita con mercede giornaliera. »

« Tali elenchi contempleranno (*segue come nel testo concordato*).

« È ammessa facoltà di reclamo agli interessati, dinanzi al Comitato permanente del lavoro, contro le deliberazioni delle Amministrazioni comunali.

« Non è applicabile il precetto del riposo festivo (*segue come nel testo concordato*).

« Al precetto del riposo festivo ai lavoratori della terra non è applicabile la disposizione, di cui all'articolo 1 per le operaie. »

FALLETTI. Poichè una parte del mio emendamento è stata accolta, non ho ragione di mantenere il mio articolo sostitutivo; solamente insisto nell'aggiunta all'ultimo comma dell'articolo 1° di cui nel testo del disegno di legge concordato fra il Governo e la Commissione, pel caso che

la Commissione stessa, di cui attendo le dichiarazioni, voglia accettarla.

PRESIDENTE. Sta bene.

L'onorevole Ferrero di Cambiano propone il seguente emendamento sostitutivo:

« Finchè non sia altrimenti provveduto, la presente legge non sarà applicata agli operai agricoli non contemplati da leggi speciali. »

L'onorevole Ferrero di Cambiano ha facoltà di parlare.

FERRERO DI CAMBIANO. Io dirò poche cose. Evidentemente il mio emendamento suona riezione dell'articolo proposto dalla Commissione. Ma bisogna intenderci. Il mio emendamento era rivolto contro l'articolo 5 del testo numero 1, assai diverso dall'attuale e sicuramente più inadeguato agli scopi nostri. E lo avevo presentato obbedendo alla convinzione, che agli operai agricoli non è necessario di assicurare colla legge un riposo festivo che hanno, si può dire dovunque, in Italia, per consuetudine e per fede religiosa: e soprattutto perchè pensavo difficile, per non dire impossibile, di codificare i casi di forza maggiore che sono tanti in agricoltura e che devono necessariamente francare dall'osservanza del riposo festivo. Per cui danno soverchio sarebbe venuto all'agricoltura da un precetto tassativo di legge.

Però io debbo francamente riconoscere, e lo faccio volentieri, che le successive modificazioni dell'articolo 5 del progetto concordato, che riguarda gli operai agricoli, hanno colle più miti prescrizioni e colle cresciute eccezioni, fugate molte preoccupazioni, fissando, si può dire, le cose, allo stato di fatto in cui sono per buona ventura già attualmente, e riducendo la disposizione della legge ad una dichiarazione di principio. Cosicchè potrei anche rinunciare al mio emendamento se non mi rimanesse il dubbio che la legge non provveda ai casi di necessità che possono verificarsi all'infuori delle eccezioni elencate, e che non sono neanche prevedibili. Nel qual caso non vedo e non temerei tanto il danno per l'agricoltura, ma il danno possibile e grave per il povero agricoltore proprietario, che si vedrebbe stretto nel dilemma o di sottostare a perdita grave non provvedendo a quanto urge e si impone anche in giorno festivo, o di incappare in una violazione di legge colle conseguenze che ne seguono.

Attendo quindi che la Commissione e il Governo mi facciano anche tranquillo su questo punto dei casi di forza maggiore non previsti dalla legge e così riservo il mio voto.

Farò tuttavia ancora due osservazioni in merito all'articolo della Commissione. Voi mi parlate di elenchi che al principio di ogni anno